



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE  
PROVINCIA DI LECCO

Ordinanza N.  
Data di registrazione

5  
29/04/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021**

**IL SINDACO**

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n.131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025";

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi,



## COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO

altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato una significativa presenza di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01.05.2021 – 31.10.2021, e comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Vista la nota dell'ATS BRIANZA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria del 28.04.2021 Prot. n.0033929 (ns. Prot. n.2957 del 28.04.2021);

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

### ORDINA

**A TUTTI I CITTADINI E AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AGLI ASILI NIDO, ALLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI:**

#### **NEI MESI INVERNALI:**

- Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto:

#### **NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI:**

- **Non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, annaffiatori, lattine, barattoli e simili).
- **Procedere** a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc...).
- **Coprire** i contenitori inamovibili con reti zanzariere.
- **Riempire** con sabbia o ghiaia i contenitori di fiori finti dei cimiteri, o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente.
- **Mettere** nei sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara; in alternativa rimuovere settimanalmente l'acqua contenuta negli stessi.



## COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO

- **Rimuovere** l'acqua stagnante presente nelle piscine scoperte, o che si accumula sui teli di copertura, durante i periodi d'inattività.
- **Introdurre** pesci larvivori (pesci rossi, carpa, gambusia) nei laghetti, nelle vasche ornamentali e nei vari accumuli di acqua stagnante (piscine inutilizzate e scoperte, cisterne, ecc) presenti nei giardini - cortili privati.
- **Tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art.148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.
- **Trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 31 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...)** da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Il principio attivo consigliato è a base di *Bacillus thuringensis*, disponibile presso le farmacie, consorzi agrari e negozi specializzati per l'agricoltura. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.
- Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida

### ORDINA ALTRESI'

#### A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

#### B) Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie.

#### C) A tutti i conduttori di orti di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE  
PROVINCIA DI LECCO

**D) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- **trattare** con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 31 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i pozzetti presenti nei piazzali ogni 7-10 giorni da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità e dal principio attivo utilizzato, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

**E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al Comune, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**F) Ai responsabili dei cantieri:**

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.



## COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO

Le imprese di cui alla Legge 25.01.1994, n.82 e al D.M. 07.07.1997, n.274, nel periodo 1 Maggio – 31 Ottobre sono temporaneamente esentate dall'obbligo della preventiva notifica all'A.T.S. degli interventi di disinfestazione in generale.

### AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento locale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad **euro 103,00** prevista dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n.1265.

### DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, la Polizia Locale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano.

### DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya / Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

**Il Sindaco**

GIOVANNA DE CAPITANI / INFOCERT SPA